

PROPOSTA DEL RIUNIBA PER GLI ORGANI DI GOVERNO

Premessa

Nello spirito della legge Gelmini sarebbe opportuno che la riorganizzazione dei dipartimenti avvenisse quanto prima seguendo i criteri di omogeneità scientifica, identità culturale e, possibilmente, coordinamento dell'attività didattica di uno o più corsi di laurea. Infatti riteniamo che solo al termine della riorganizzazione dipartimentale sarà possibile dare atto compiuto alla riforma della governance dell'università e dei suoi organi di governo.

Senato Accademico

Si propone che il Senato Accademico sia composto da 35 membri:

- Rettore
- 25 docenti, di cui 10 direttori di dipartimento
- 5 studenti (di preferenza con almeno ancora 2-3 anni di studi curriculari)
- 1 dottorando
- 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

I 25 docenti vengono eletti all'interno di 5 collegi elettorali corrispondenti ad altrettante aree tematiche identificate come strategicamente rilevanti per il futuro dell'ateneo. Ogni collegio elegge 5 docenti, di cui 2 direttori di dipartimento e 3 docenti rappresentativi di tutte le fasce della docenza (1 PO, 1 PA, 1 RI). Le 5 aree tematiche prescindono dalle aree CUN e la composizione dei collegi elettorali viene definita attraverso l'adesione dei singoli dipartimenti che, al momento della loro costituzione, deliberano a maggioranza a quale area tematica (collegio) afferire.

Questa impostazione tiene conto della *ratio* stessa della legge, che affida ai dipartimenti un ruolo centrale sia per quanto concerne l'offerta formativa che per quanto attiene alla ricerca. Non va altresì dimenticato che la valutazione complessiva di un ateneo è di fatto la somma della valutazione dell'attività didattica e di ricerca di ogni singolo dipartimento.

Pertanto, se i dipartimenti sono l'elemento centrale dell'ateneo, anche il funzionamento e l'attività gestionale degli organi accademici devono essere regolati su base dipartimentale, da cui la proposta di organizzare i collegi elettorali prescindendo dalle aree CUN, che possono generare confusione e disarticolazioni di dipartimenti multidisciplinari in fase avanzata di costituzione.

Non è possibile essere eletti in SA per più di due mandati consecutivi.

Consulte d'area

Allo scopo di mantenere continuo il rapporto tra l'elettorato ed i rappresentanti eletti in Senato, evitando che si esaurisca nel solo momento elettorale, si propone l'istituzione di una consulta per ogni area tematica. La consulta d'area ha potere esclusivamente propositivo e viene riunita almeno una volta ogni tre mesi.

Consiglio di Amministrazione

Il CdA è responsabile della gestione economica dell'Università secondo quanto previsto dall'attuale normativa. Si propone che il CdA sia composto da 9 membri così individuati:

- Rettore
- 2 esterni
- 1 studente
- 4 docenti
- 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo

Con la sola eccezione dei 2 membri esterni, tutti gli altri membri del CdA vengono eletti all'interno della propria categoria di appartenenza a suffragio universale. Limitatamente ai 4 docenti, dovrà essere assicurata la presenza nel CdA di tutte le componenti della docenza, nella fattispecie almeno 1 PO, 1 PA ed 1 RI.

Al momento della elezione del nuovo CdA, il Senato emana un bando pubblico limitato ai soli rappresentanti interni (4 docenti + 1 TA) per la presentazione delle candidature. Il Senato o, in alternativa, un'apposita commissione nominata dallo stesso Senato verifica se i curricula dei singoli candidati soddisfano i requisiti di competenza previsti in apposito regolamento predisposto ed approvato dal Senato stesso. Il quarto eletto della componente docente sarà il candidato più suffragato in assoluto dopo i primi di ogni fascia (in alternativa quello che nella fascia di appartenenza ottiene la maggiore percentuale di voti).

Gli esterni devono rappresentare un valore aggiunto per il nostro ateneo e dovrebbero avere avuto comprovate esperienze manageriali in strutture private e/o pubbliche. Inoltre è necessario evitare che ci siano conflitti d'interesse quali la contemporanea partecipazione a consigli d'amministrazione di altri enti, società, istituzioni che abbiano scopi che confliggono con quelli dell'università, ovvero che possono in qualche modo condizionarne le scelte.

La scelta dei membri esterni, che non possono essere in numero superiore a due, può essere fatta in due modi:

1. attraverso apposito bando pubblico, affidando poi al Senato la scelta dei due membri esterni sulla base dei curricula presentati dai singoli candidati
2. affidando al Rettore l'individuazione e la scelta dei due membri esterni. Questi ultimi dovranno essere indicati dai singoli candidati alla carica di Rettore contestualmente alla presentazione della propria candidatura. Trasparenza, responsabilità e condivisione delle scelte sarebbero così certamente garantite. Attraverso l'elezione del Rettore la comunità universitaria eleggerebbe, sebbene indirettamente, anche i due membri esterni del CdA, assumendo di fatto la corresponsabilità delle scelte operate.

I membri esterni del CdA, in analogia con quanto previsto per l'elezione del Rettore, non devono avere all'atto della nomina un'età superiore ai 65 anni mentre i membri interni non devono avere all'atto della nomina un'età superiore all'età pensionabile sottratti gli anni di durata dell'organo di governo nel quale sono eletti.

Tutti i membri del CdA non sono rieleggibili in mandati consecutivi.

Si raccomanda infine che nella composizione sia del SA che del CdA, sia rispettata la parità di genere.